

DLIV. SEDUTA**MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1950****(Seduta antimeridiana)****Presidenza del Vice Presidente ZOLI****INDICE**

Congedi	<i>Pag.</i> 21589
Disegni di legge:	
(Presentazione)	21589
(Trasmissione)	21589
« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
MUSOLINO	21590
MICELI-PICARDI	21596
RAJA	21602

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Lovera per giorni tre.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-

ministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1454).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Ciasca ha presentato il disegno di legge:

« Trasferimento di ufficio di professori universitari » (1453).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Non essendo presente il rappresentante del Governo, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta sospesa, alle ore 10,10 è ripresa alle ore 10,30).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi; prometto di essere breve, perchè già questo disegno di legge è stato ampiamente trattato da valenti oratori che mi hanno preceduto e che hanno esaurito la materia. Per me il compito è difficile perchè ho poco da dire di nuovo rispetto a coloro che hanno parlato prima di me. Cercherò di portare un contributo positivo a questa discussione, quale deriva dalla mia convinzione personale e dalla mia esperienza. Prima di addentrarmi però nell'argomento, sento il dovere di ringraziare l'onorevole Pichioti, il quale ha saputo con valore stendere una relazione acuta nella quale ha prospettato il problema e ha saputo rispecchiare con efficacia le idee di questa parte del Senato.

Il disegno di legge che abbiamo di fronte a noi, come hanno detto altri oratori, è anticonstituzionale perchè non rispetta, anzi perchè viola la norma voluta dall'Assemblea costituente quando trattò della questione della giuria. Coloro che fecero parte di quell'Assemblea ricordano quale ampio dibattito si svolse attorno a questo argomento che appassionò l'Assemblea per diversi giorni. L'ampio dibattito, avvenuto alla Camera dei deputati ed ora svoltosi anche al Senato, dimostra che questo disegno di legge non ha un contenuto solamente di tecnica giuridica ma anche un contenuto politico. Questo dibattito è in un certo senso il più grande dibattito delle due Camere: ecco perchè non possiamo accettare l'osservazione dell'onorevole Tessitori, il quale ha detto che male si è fatto a dare un carattere politico al dibattito su questo disegno di legge. Tanto più che la stessa discussione dell'Assemblea costituente dimostrò quanta importanza abbia questo argomento. L'Assemblea costituente ha rispettato il principio della giuria popolare e questo principio dobbiamo rispettare perchè esso è l'espressione del sentimento e della volontà del popolo italiano.

Quel Consesso, quando si trovò di fronte all'articolo 96, proposto dalla Commissione dei 75, volle cancellare il ricordo del provvedimento preso dal fascismo che eliminava la giuria. L'Assemblea costituente, che veniva dalle elezioni del 2 giugno del 1946, cioè di un momento in cui il popolo italiano con il suo voto aveva dimostrato di voler seppellire per sempre il

fascismo, quell'Assemblea costituente non poteva far suo un provvedimento così antidemocratico, quale quello dell'abolizione della giuria.

Di fronte a questo provvedimento essa ha voluto significare, con l'articolo 102, che le conquiste fatte dal popolo italiano attraverso il Risorgimento, attraverso la democrazia, attraverso la libertà fossero di nuovo consacrate dall'Assemblea costituente; ma essa aveva davanti a sé anche un esperimento, quello dello scabinato. I membri dell'Assemblea costituente non potevano dimenticare il fallimento di questo strumento posto dal fascismo come sostitutivo della giuria. I costituenti avevano visto che non c'era altra via che quella di ritornare alla giuria, pur riconoscendo a questo istituto alcuni difetti, difetti però sempre minori di fronte a quelli dello scabinato e in ogni modo tali da non dover eliminare quella che era stata una conquista del popolo italiano. Ecco perchè l'Assemblea costituente, attraverso la parola dell'onorevole Mastino, e attraverso il suo emendamento, ha approvato l'istituzione della giuria.

UBERTI. Non ha approvato niente.

MUSOLINO. L'ha approvata, tanto è vero che poco prima l'onorevole Coppi aveva presentato un suo emendamento in forma potestativa, che diceva testualmente: « la legge fissando i limiti e le forme può stabilire la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia nei processi di Corte di assise ». La formulazione dell'onorevole Coppi, sostenuta anche dall'onorevole Moro, fu respinta dall'Assemblea costituente. Ed allora dobbiamo desumere da queste due votazioni la conferma della volontà della Costituente di volere la giuria e di non volere lo scabinato. Inoltre posso anche appellarmi all'onorevole Persico il quale ebbe a sostenere pure lui la giuria. Non è quindi esatto quel che dice l'onorevole Gonzales e che cioè l'Assemblea costituente non parlò chiaro, non manifestò apertamente la sua volontà per la giuria, quando le votazioni su quegli emendamenti dimostrano appunto che l'Assemblea costituente ha voluto invece la giuria; come pure non è esatta l'altra affermazione fatta dall'onorevole Gonzales, che cioè il legislatore del 1945 non ha nemmeno esso voluto più la giuria, perchè egli dimentica i precedenti di questo disegno di legge e

cioè il decreto del 31 maggio 1946, n. 560. Devo qui far rilevare al Senato che l'onorevole Togliatti quando prese la parola per spiegare quali erano stati i moventi del disegno di legge da lui presentato e ripreso poi dal suo successore onorevole Gullo, ricordò agli esponenti di parte liberale e agli esponenti della Democrazia cristiana un fatto storico che è necessario far rilevare. Quando l'onorevole Togliatti venne chiamato alla carica di Guardasigilli era stata approvata dal precedente Gabinetto presieduto dall'onorevole Bonomi, e quindi era in vigore, la legge fondamentale per la repressione della criminalità fascista. Ed ecco un brano del suo discorso alla Costituente:

« Già allora era sorta una campagna contro questa legge, campagna mossa da parte liberale e da partiti che stavano al di fuori dei Comitati di liberazione. Quella legge fu accusata di essere una legge eccezionale, non tollerabile nè ammissibile in un regime di democrazia. Si chiedeva che quella legge venisse abrogata per ritornare al diritto comune. Il Guardasigilli era comunista ed allora (alcuni colleghi se ne ricorderanno certamente) nel periodo che corse tra il Governo Parri e il primo Governo De Gasperi la cosa venne dibattuta come un problema fondamentale dell'attività governativa. Da parte liberale venne precisamente chiesto che si ponesse un temperamento, che quella legge fosse resa, per lo meno nella sua applicazione, meno eccezionale, e si proponeva di ritornare alla normale attività giudiziaria. L'allora segretario del partito liberale, l'avvocato Cattani, avanzò due rivendicazioni: la prima che la legge dovesse essere rielaborata in un testo unico, la seconda — ed è questo il punto che mi interessa ricordare — che si restaurasse al più presto l'istituto della giuria. Da parte liberale si chiedeva che, pur restando in vigore sanzioni sostanziali contro il fascismo, si ritornasse al Tribunale composto di Assise, secondo la nostra vecchia legge tradizionale, cioè sulla base della giuria popolare. Al Guardasigilli, che venne allora riconfermato, venne chiesto di assumere questo impegno: se sei un buon democratico — gli venne detto da parte di liberali e di democristiani — tu devi tranquillamente farci ritornare a quel grande istituto democratico e liberale che i fascisti hanno soppresso e che invece noi vogliamo vedere restaurato presto ».

Ho voluto ricordare che fu chiesta nel 1945, nel mese di novembre, da quella parte (*indica la destra*) cioè dalla parte più avversa oggi alla giuria popolare, come garanzia della libertà democratica, la restaurazione della giuria popolare, anzi ne venne chiesto l'impegno al Guardasigilli. Allora, onorevole Gonzales, non è vero che nel 1945 da parte liberale e neanche da parte democristiana non si era espresso questo voto. Questo mandato fu sciolto dal decreto che fu firmato dall'onorevole De Gasperi.

GONZALES. Io ho detto che quell'impegno alla Costituente non doveva lasciarlo morire.

MUSOLINO. L'Assemblea costituente, avendo dato al legislatore futuro l'incarico di fare la legge, sospese il mandato appunto perchè...

GONZALES. L'Assemblea costituente non decise ma lasciò aperta la questione.

MUSOLINO. Non è tramontata la giuria. C'è un tramonto, sì il tramonto della democrazia, e ce lo dicono i provvedimenti presi ieri dal Consiglio dei ministri con i quali si vogliono aggravare ed inasprire i provvedimenti contro le classi lavoratrici.

E vengo alla giuria. Tutti coloro che sono stati oppositori della giuria non hanno tenuto presente che questo istituto esiste da secoli in Inghilterra, ed è secolare anche in Francia ed è praticato dappertutto. In Italia vi è stato il collaudo di ben 56 anni di giuria senza che fosse mai stata detta una parola per la sua abolizione. È stata chiesta solo la modifica di alcuni regolamenti della giuria ma mai l'abolizione dell'istituto. La coincidenza della nascita della giuria con il Risorgimento italiano, la soppressione della giuria con la soppressione delle libertà costituzionali d'Italia vi dicono che la giuria è un istituto perfettamente legato alla libertà e alla democrazia, tanto è vero che nei Paesi che si reggono a libertà e democrazia noi vediamo che l'istituto della giuria non è nemmeno messo in dubbio, nemmeno discusso. Ecco perchè noi non vediamo una base nel ragionamento dei nostri oppositori, perchè essi non sanno spiegarsi questo fatto, o non vogliono spiegarselo, perchè sono presi dal tecnicismo giuridico più che dal contenuto politico della legge, e vogliono la soppressione della giuria per una questione più di regolamento che di principio. Difatti l'onorevole Berlinguer qui ha fatto rilevare che tra l'articolo 102 e l'articolo 111 vi è questa differenza:

mentre l'articolo 102 pone una questione di principio fondamentale ed istituisce la giuria, l'articolo 111 ha più la forma del regolamento poichè in esso si richiede la motivazione della sentenza, che è una questione secondaria rispetto a quella della istituzione della giuria. E allora, voler far passare prima l'articolo 111 e far sì che esso distrugga l'articolo 102, mi pare sia una pretesa troppo azzardata da parte degli oppositori. « La storia ci rivela — dice il Pessina — che il giurì è venuto su con la libertà e per siffatta sua origine è considerato come una delle istituzioni che si reggono a libertà ». L'onorevole Mastino ci ha letto la relazione del Guardasigilli fascista, in cui risulta manifesta la contrapposizione e l'antinomia tra antidemocrazia e giuria. Non vi sembra contraddittoria, onorevoli colleghi della opposta sponda, questa posizione vostra di democratici accanto a quella fascista? I vostri sforzi per giustificare la violazione della Costituzione si fondano su motivi che sono il riflesso di una mentalità di classe, la quale esclude nell'altra classe la capacità di intendere e di volere. In una società divisa in classi, come la nostra, è naturale che la classe dominante voglia fare monopolio dell'attività più delicata di essa e cioè della giustizia; e questo accade solamente quando la situazione politica diviene, per atti di forza, sempre più reazionaria, cioè antiliberali. Io so che questa mia affermazione trova profondo contrasto con il tecnicismo giuridico proprio della *forma mentis* dei nostri oppositori, ma io invito loro ad attenersi alla sostanza e non alla forma del problema, se vogliono intendere la giustezza della nostra posizione.

Dopo ciò, io voglio addentrarmi più profondamente nell'istituto della giuria. La legge penale, come ogni altra legge, è l'espressione della coscienza giuridica del popolo e quando essa è offesa il popolo ha diritto di difendersi per ristabilire la norma giuridica violata. Il provvedimento di difesa dev'essere un atto di volontà della società attraverso coloro che direttamente l'esprimano nel sentimento e nell'animo. Bisogna distinguere qui due momenti: la libertà individuale, il principio fondamentale del diritto di ogni uomo e il giudizio dei membri della società offesa su colui che l'offende. Questi due momenti sono inscindibili

tra di loro. Questa inscindibilità dei fatti più gravi e cioè di quelli che hanno profondamente scosso la coscienza popolare non può esprimersi se non in un istituto che pone come giudici i membri della società offesa. Qui si pone la questione del giudice togato e del giudice popolare. Noi non manchiamo di rispetto al magistrato quando chiediamo che nei giudizi più gravi deve essere il giudice popolare e non il giudice togato a giudicare. Altri oratori ne hanno fugacemente espresso i motivi. Io mi limiterò a dire che l'uomo deve essere giudicato dall'uomo cioè da colui che solo può conoscere per esperienza diretta i sentimenti, le passioni, le miserie, i dolori, i bisogni e l'ambiente in cui il delitto avviene. Così un fatto umano può essere valutato, soppesato nei suoi motivi, nelle sue cause e nelle sue conseguenze.

Io sono stato giurato parecchie volte e debbo dire che in un processo in cui erano incriminati cinque imputati tutti di una famiglia per una accusa di omicidio volontario, per aver ucciso la vittima dentro casa, di sera, quando nessuno poteva vedere, restava ai giurati di dire se il delitto era stato commesso da tutti e cinque o soltanto da una parte dei cinque. Tutti e cinque l'accusa li sosteneva correi perchè tutti e cinque si erano trovati presenti alla consumazione del delitto. Ma un giurato, un contadino che era giurato perchè consigliere comunale, in un'interruzione dell'udienza si rivolse a me dicendomi: « Avvocato, io non so capire i quesiti perchè la formulazione di essi non mi orienta, nel senso che quel sì e quel no variato a seconda dei quesiti mi lascia un po' perplesso; soltanto voglio dire che io desidero che si emetta una sentenza di questo genere: coloro che sono i giovani e cioè i tre fratelli — la famiglia era composta dal vecchio padre e quattro figli di cui una ragazza — per me sono i responsabili diretti dell'omicidio perchè sono loro certamente che lo hanno eseguito. Il padre e la madre saranno stati presenti, ma certamente, data la loro età, non potevano commettere il delitto. Io vorrei distinguere tra i tre fratelli ed il padre e la ragazza. È umano che noi mettiamo dentro i tre figli e che il padre e la figlia ritornino a casa ». Ebbene, questo parere espressomi in via confidenziale fu quello poi della sentenza dei dodici giurati.

Il Presidente della Corte di assise ebbe a lodare questa sentenza giusta.

Onorevoli colleghi, se voi volete negare ai rappresentanti del popolo la facoltà di intendere, la capacità di poter dire di un fatto se è vero o non è vero, di decidere quale giustizia debba essere fatta, voi non vi rendete conto della realtà. È vero, ci sono degli errori giudiziari dei giurati, ma ci sono anche errori commessi da magistrati; dunque se è possibile l'errore in coloro che hanno studiato per tutta la vita diritto, immaginatevi se sia possibile in coloro che questi studi non hanno fatto. Allora perchè negare questa qualità, questa virtù, cioè quella del buon senso delle nostre classi popolari? Il giudizio del singolo può essere errato, ma quando il giudizio è dato da un insieme di persone diminuisce la possibilità di errore proprio perchè si tratta di un giudizio collettivo.

Allora la vostra tesi contro la giuria non si sostiene nella realtà, perchè l'esperienza dimostra, onorevole Gonzales, che molte volte la giuria sbaglia non per colpa propria ma perchè i testimoni sono falsi o il Presidente ha curato il dibattito in un senso anzichè in un altro. Spesso l'errore è dovuto più ai magistrati che ai giurati. (*Interruzione del senatore Venditti*).

Ora occorre fare un rilievo a tutti coloro che hanno parlato fin qui.

In tutte le nostre discussioni vi è stato un grande assente, che poi è proprio colui del quale tutti intendiamo parlare: il giudicabile. Dobbiamo domandarci: il giudicabile, quale dei due giudici preferisce, per essere giudicato, il giudice togato o il giudice popolare? Voi non ve lo siete domandato, eppure dovrete domandarvelo ed in coscienza non potete negare che il giudicabile vorrà essere giudicato dal suo simile, da colui il quale può intendere il suo delitto nelle premesse e nelle conseguenze. Se voi che siete avvocati vi foste posti questo prudente interrogativo avreste sentito che il giudice popolare è quello che viene preferito dal giudicabile il quale — badate bene — non è ancora un delinquente, anzi può essere un innocente. E allora se voi vi preoccupate veramente della sorte del giudicabile, dovete dargli il giudice verso il quale egli ha maggior confidenza. Sostengo questo anche perchè nella

rieducazione morale del condannato il giudice può avere una grande influenza. Se il condannato inizia la sua pena non riconoscendo giusta la sentenza emanata dal giudice, poichè non ha veramente stima di colui che giudica il suo delitto, allora egli inizierà la sua vita penale con un atto il quale può essere d'ostacolo alla sua rieducazione.

Credo che noi dobbiamo quindi tener conto anche di questo elemento, poichè non dobbiamo dimenticare che fra poco avremo di fronte una riforma carceraria, fine della quale è la rieducazione morale del condannato, e quindi dobbiamo cominciare *ab imis* a preoccuparci del condannato.

Il giudice togato nel dibattimento delle Assise ha un suo grande peso che gli deriva dalla sua funzione di presidente; egli partecipa attivamente alla formazione del giudizio dei giurati mediante l'interrogatorio, la risoluzione degli incidenti, le spiegazioni da lui date ai giurati, la formulazione dei quesiti. Il giudice di fatto quindi non può essere che il giurato il quale nel suo libero giudizio esprime ciò che è l'immediatezza del suo pensiero. E con ciò esprime meglio la coscienza generale turbata dal delitto, ma deve essere anche giudice del diritto; non può essere separata la questione di fatto da quella di diritto. L'articolo 111 della Costituzione vuole la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, ed è questo il vostro cavallo di battaglia (*rivolto al centro*) con il quale volete scavalcare l'istituto della giuria. Noi di questa parte abbiamo già risolto la questione; non è questa la ragione tecnica e giuridica per distruggere la questione fondamentale voluta dall'articolo 102, e cioè la giuria. Voi vorreste violare la Costituzione, vorreste negare la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia col pretesto discutibilissimo dell'incapacità del giudice popolare a motivare la sentenza, cioè una questione, superabile in via regolamentare, che dovrebbe annullare la questione di principio. Quale è la vostra preoccupazione per la giuria? La sua indulgenza, il principio di umanità verso l'imputato, una preoccupazione logica della classe dominante verso la classe soggetta. Perciò vi preoccupano più gli errori giudiziari della giuria anzichè quelli del giudice togato, il quale è più proclive ad appli-

care rigorosamente la norma giuridica violata. Tuttavia posso dimostrarvi con dati statistici che questa indulgenza della giuria non è fondata. Ho voluto un po' spulciare gli annali statistici dal 1924 al 1930, quando vi era la giuria imperante il fascismo, e i dati statistici dopo la riforma fascista con l'istituzione dello scabinato. Dall'esame dei primi dati risulta che nel 1925 vi furono 3.186 condannati dalle Corti di assise; nel 1926, 3.165; nel 1927, 2.685; nel 1928, 2.505; nel 1929, 2.183; nel 1930, 2.173.

Poi ho preso i dati degli anni più tranquilli in cui vi era lo scabinato: nel 1938 vi furono 2.447 condannati; nel 1939, 2.854; nel 1940, 2.875; nel 1941, 1.912. Qui mi sono fermato nella mia indagine, perchè la guerra ha alterato le condizioni sociali per cui non avremmo potuto prendere gli anni successivi come base statistica.

Dunque dai dati che ho riportato vediamo che vi sono più condannati con la giuria anzichè con lo scabinato. Dopo l'enumerazione di questi dati, che sono stati desunti dagli annuari della Corte di cassazione, fornitimi dal Procuratore generale della Corte stessa, prego l'onorevole Ciampitti di ricordare quel che ha detto sul pericolo dell'istituzione della giuria popolare. Questi dati lo debbono certamente tranquillizzare.

Veniamo alla motivazione, la quale è, ripeto, il cavallo di battaglia, col quale si vuole scavalcare la giuria: se ben si guardi non è che un puledro. Qui è questione di tecnica giuridica, e la questione può essere risolta ponendo accanto ai giurati un magistrato che diriga il dibattimento e dia spiegazioni ai giurati. Ma questo evidentemente non basta. Il giudizio deve essere unico, cioè collegiale. Senza dubbio i giurati, dice un giurista eminente, anche i più colti, entrando nella Camera di consiglio dovranno deliberare, dopo un acceso dibattito, dopo prove e controprove, e dopo aver ascoltato l'accusa e la difesa, hanno bisogno di una guida che riordini le loro idee, ciò che hanno udito, una guida che sintetizzi insomma il processo con una esposizione semplice e chiara. Ciò non solo è utile ma anche indispensabile, ed è soluzione preferibile al capo giurato che potrebbe essere insufficiente allo scopo. Lo stesso Presidente potrebbe dare le spiegazioni necessarie, senza diritto di voto, prima che i giurati

emettano la loro decisione finale. Si potranno evitare così i verdetti contraddittori ed insufficienti, e le sentenze suicide, conseguentemente annullate da parte della Corte di cassazione. Bisogna dunque porre un magistrato a fianco dei giurati per stendere la motivazione della sentenza. Questo è il mio pensiero.

Per quanto riguarda l'appello, noi non siamo contrari. Comprendiamo che qui voi credete di metterci in contraddizione. Ci si dice: se voi siete per il verdetto, ebbene, il verdetto non ammette appello, ragione per cui voi eliminate l'appello che è una conquista che si è fatta oggi attraverso questo disegno di legge. Noi diciamo che la nostra posizione non è contraddittoria. Che cosa è l'appello rispetto alla prima causa? È una controprova. L'imputato od il Pubblico Ministero, non convinti del verdetto di primo grado, potranno chiedere la controprova, potranno chiedere cioè che un'altra giuria decida nuovamente nel merito. Mi pare che se questo è l'appello, come noi lo consideriamo, non ci sia una contraddizione.

Noi siamo andati sempre con il solito verdetto inappellabile, ma noi possiamo modificarlo. Se l'esperienza ci suggerisce che è necessario l'appello per una maggiore garanzia della giustizia, ebbene, consideriamo l'appello come controprova con una giuria diversa in secondo grado. Così possiamo superare l'ostacolo che ci si presenta e cioè che noi, sostenendo la giuria, non possiamo ammettere il secondo grado per contraddizione di termini.

Quindi il gruppo comunista è favorevole all'appello. Lo ha sostenuto alla Camera dei deputati e lo sostiene al Senato.

Per lo scabinato poche parole. Tutti i settori sono concordi nel riconoscere che lo scabinato presenta dei difetti gravissimi tali da non valere la pena per voi, sostenitori dello scabinato, abbandonare l'istituzione, conquista dei vostri avi, per scambiarla con lo scabinato. Voi sapete oggi come lo scabinato funziona nella pratica. Ci sono gli assessori. Mi appello alla esperienza degli avvocati pratici di Corte di assise: quando si scelgono i nomi degli assessori succede nel 90 per cento dei casi che sono scelti sempre gli stessi individui i quali, quasi tutti, sono impiegati che trovano così il modo di scansare la fatica del loro ufficio e nello stesso tempo di arrotondare lo stipendio. Vediamo quasi sem-

pre gli stessi assessori perchè sono ligi al volere del Presidente e non lo contraddicono mai nella discussione, perchè o non se ne sentono capaci, o perchè se si opponessero al volere del Presidente un'altra volta non verrebbero chiamati. Ogni volta che si nominano gli assessori in Corte di assise noi vediamo che non si tratta di professionisti, i quali occupati come sono dalla loro professione chiedono con certificati medici di essere esclusi dall'assessorato per due ragioni: l'una per evitare un danno economico e l'altra perchè non vogliono accollarsi il peso di essere giudici in una causa. E allora questo scabinato che cosa è? È il giudizio dei soli magistrati: si affida così il destino di un uomo, che è accusato di un grave delitto e la cui vita dipende da quella sentenza, al giudizio di due sole persone, di due magistrati, i quali sono coloro che fanno la sentenza, mentre gli assessori si limitano a sottoscriverla. E allora, signori, è più logico quello che disse l'onorevole senatore De Pietro, il quale fu coerente nell'esprimersi: o giuria o Corte criminale, o tutti giudici togati o tutti giudici popolari. Questa è una soluzione che fa onore al senatore De Pietro per la coerenza del suo pensiero. Noi sappiamo che egli preferirebbe la Corte criminale, perchè è un conservatore dell'ordinamento sociale, e l'abbiamo sempre sentito come tale; se non un reazionario, egli è certamente un difensore attivo dell'ordine sociale costituito, e quindi, come tale, avrebbe preferito la Corte criminale. Ma egli ha anche detto: se voi non volete la Corte criminale, poichè oggi non è possibile parlarne, non create neanche lo scabinato: è meglio che il giudizio sia affidato ai giudici popolari; vuol dire che il popolo sconterà gli eventuali errori dei suoi rappresentanti, se essi dovessero commetterne. E del resto i giudici popolari sono quelli che sono sottoposti sempre alla critica più viva della società di cui essi fanno parte, perchè essi fanno di rappresentare in quel momento una funzione delicatissima, cioè quella della difesa della società stessa.

E per quanto riguarda i delitti politici, dove li mettete voi mai, a chi volete affidare il giudizio su di essi? L'onorevole Togliatti si preoccupò di questo all'Assemblea costituente. I delitti politici sono proprio i delitti che riguardano la costituzione della società e quindi sono proprio i rappresentanti di questa società che

devono esprimere il loro pensiero, trattandosi, ripeto, di delitti, che toccano a fondo la costituzione dello Stato. E allora questi delitti politici, li potete lasciare voi giudicare da magistrati i quali guardano le cose da un punto di vista dottrinario e applicano in un certo momento una norma che spesso non riflette la coscienza sociale? La norma si esprime in quel determinato modo ed essi applicano quella norma. Noi abbiamo visto alcune sentenze emesse in questi ultimi tempi, veramente contraddittorie: un giudice ha assolto coloro che avevano occupato le terre, mentre altri giudici condannano per lo stesso fatto. Ebbene, i colleghi del Mezzogiorno, quelli che sono testimoni della nostra vita misera e della situazione in cui noi ci troviamo per l'assenteismo della classe dirigente, mi dicano se tutte le leggi che sono venute ultimamente — quella per la Cassa per il Mezzogiorno e quella per la Sila — e le altre leggi che sono in via di essere da noi discusse ed approvate, non sono frutto di quelle occupazioni di terre, di quelle agitazioni sociali per cui oggi il Consiglio dei ministri già prende provvedimenti di inasprimento per colpire in pieno quelli che sono i fautori del risorgimento del Mezzogiorno. Ditemi voi: questi magistrati quando si trovano di fronte alla norma giuridica, come si possono contenere? Essi sono magistrati e devono applicare la norma; se voi affidate il giudizio ad una Corte di assise dove c'è la giuria, essa vi esprime il pensiero generale di tutto il popolo del Mezzogiorno e, in questo caso, essa non potrà dichiarare condannabili coloro che hanno lottato per il bene del Mezzogiorno. Ecco perchè la giuria è una conquista del popolo, perchè essa garantisce, quando è in gioco veramente l'esistenza del popolo, che la società si sviluppi e progredisca e non colpisce laddove sarebbe ingiusto colpire. E ciò perchè la giuria vive la realtà mentre la norma giuridica può non esprimerla in un dato momento, perchè contrasti politici che portano per riflesso contrasti sociali possono dettare norme che sono contrarie all'interesse del popolo. La giuria come interprete di questo interesse popolare sa fare giustizia. Ecco perchè noi diciamo a voi della sinistra: onorevoli colleghi che avete abbandonato questa nostra tesi, voi come socialisti, voi come liberali, come giustificate questo di fronte alla vo-

stra coscienza, di fronte al vostro pensiero? Come giustificate di togliere la possibilità al popolo di giudicare esso stesso sui reati che lo toccano sul vivo, nel suo immediato interesse, nell'espressione della sua coscienza giuridica?

Per quanto riguarda le donne, dirò che la Costituzione consacra la parità dei sessi; qui il disegno di legge non dice che nella scelta dei giudici questi debbano essere di sesso maschile. Nel suo silenzio, il disegno di legge ammette che deve essere applicata la Costituzione. Ma è bene chiarirlo. Noi intendiamo che la donna prenda parte anch'essa alla giustizia, perchè rappresenta un lato della vita sociale e spesso può essere soltanto da essa rappresentata in quanto noi uomini possiamo conoscere i problemi del nostro sesso a fondo, ma non conosciamo tanto a fondo i sentimenti, le passioni, le idee che sono nell'animo femminile.

Ci fu qualcuno nella Camera dei deputati, l'onorevole Bellavista, che eccepì un fatto, cioè che i disturbi mensili della donna sarebbero un ostacolo, ma io credo che questo non possa essere un argomento seriamente sostenibile. Io penso che potremmo invece avere riguardo al problema della maternità, di questo problema altamente umano e sociale. Questo è un problema da tener presente. Ad ogni modo, per principio, la donna deve far parte della giuria.

Onorevoli colleghi, il Senato che è chiamato a dare il suo giudizio su questo disegno di legge non potrà dimenticare il voto dato dal popolo per una maggiore democrazia, per la difesa della libertà che tanto sangue costò al popolo italiano, soprattutto nella parte di esso che combattè con le armi in pugno, per riconquistare le libertà perdute col fascismo, contro la reazione più nera delle classi predominanti. È proprio quella parte di popolo che il disegno di legge vuole escludere dall'amministrazione della giustizia. Questo disegno di legge nasce dalla sfiducia che alcuni di voi hanno nel sentimento di giustizia del popolo. Ma le leggi attingono vitalità e forza dalla coscienza di esso. Escludere dall'amministrazione della giustizia la parte più viva ed umana di esso, del nostro reggimento sociale, è una contraddizione in termini, che lo spirito antidemocratico ha potuto per un periodo superare, ma che la rinata libertà e la Costituzione vogliono evitare. Ri-

gettare questo disegno di legge vuol dire servire la causa della democrazia e della libertà, vuol dire servire la causa della vera giustizia. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Miceli-Picardi. Ne ha facoltà.

MICELI-PICARDI. Onorevoli colleghi, parlo con l'animo preso da una profonda amarezza per molte ragioni. La prima è l'assenza del Ministro, al quale invio con tutto il mio cuore gli auguri più fervidi per la sua guarigione. Lo avrei voluto qui per sottoporre a lui direttamente le mie modeste osservazioni a questo disegno di legge che occupa il Senato e per avere da lui direttamente la confutazione delle ragioni che gli proponevo e per poter probabilmente trarre da questa confutazione una modifica sostanziale o parziale dei miei convincimenti.

Il Ministro però è rappresentato qui degnamente dal Sottosegretario e quindi rivolgo a lui la mia parola.

La seconda ragione è che non pensavo mai, onorevoli colleghi di tutte le parti del Senato, di dover discutere un simile disegno di legge: credevo infatti che per la ragione dei contrari a questo istituto dello scabinato dovesse, caduto il fascismo, subentrare *de jure* la giuria. (*Approvazioni dalla sinistra*). Anche perchè il fascismo lealmente disse la ragione profonda per la quale aboliva la giuria, la quale giuria, onorevoli colleghi, — fissiamolo bene — è la più alta espressione della sovranità popolare e della libertà umana. Ecco perchè giudica senza motivazione, con un sì o con un no.

Ma quale giuria e quale Corte d'assise mi propongo di sostenere? Io ho seguito con vivo interesse ed anche ammirazione il tono elevatissimo della discussione al Senato. Ma è necessario ricordare ai vecchi e dire ai giovani quella che era la Corte d'assise, per spiegare le osservazioni del senatore Gonzales e cioè che la giuria è stata vittima principalmente dell'invadenza della Magistratura togata. La Corte d'assise che noi conoscemmo era formata da un presidente, da due giudici a lato e da dodici giurati, dieci effettivi e due supplenti. La procedura era delle più semplici: la narrativa del fatto, l'escussione delle prove, la chiusura del dibattimento.

Dopo la chiusura del dibattimento, cominciava la grande funzione della Corte d'assise.

La Corte d'assise non era allora per i pigmei nè per i balbuzienti. Allora cominciava veramente il dibattito che mirava ad una affermazione di giustizia, ma si sollevava nei cieli superbi dell'arte e della bellezza: era Angelo Muratori, era Rubichi, era Gaetano Manfredi ed erano anche i Procuratori generali: i De Luca, gli Schiralli, i Gismondi, uomini preparati ed oratori formidabili, perchè allora nessun Procuratore generale pensava di mandare un ragazzo o un magistrato impreparato a sostenere le ragioni dell'accusa in Corte d'assise, perchè la Corte d'assise era l'aspirazione più alta degli oratori forensi, l'aspirazione più alta dei magistrati requirenti. Ed allora, in questa fase di dibattito, l'accusato e la parte lesa scomparivano. L'amore e l'odio; la miseria e la ricchezza; la bellezza e la bruttezza; l'invidia, la gelosia, erano gli elementi umani di questa nostra povera umanità che venivano discussi da questi titani del pensiero, da questi colossi della parola, e la Corte di assise adempiva ad una duplice funzione: era l'organo della giustizia ma era anche l'organo dell'educazione sociale. Accorrevano le moltitudini e tremavano dinanzi alla parola gagliarda del magistrato che sapeva far vedere le bruttezze e gli orrori del delitto. Piangevano i giovani nel vedere questi miracoli di eloquenza e di arte, e tutte le moltitudini si interessavano di quel che avveniva alla Corte di assise.

Questa era la Corte di assise che noi conoscemmo prima che intervenisse l'invasione dei magistrati togati e dei governi.

La libertà ha i suoi delitti, come la tirannia!

Un bel momento, onorevoli colleghi, i due giudici *a latere* di questa Corte di assise scomparvero. Si disse che il provvedimento fu fatto per mancanza di giudici. Ed il Presidente rimase solo, arbitro assoluto nei suoi giudizi; mentre prima i due giudici portavano la temperanza e la misura nelle delibere collegiali. E alla vigilia del 1913 accadde qualche cosa di più strano, uno di quei fatti che si svolgono ed avvengono in questa sciagurata vita pubblica del nostro povero Paese. Due insigni magistrati furono chiamati ad occupare posizioni di primo piano nell'ordinamento giudiziario: il Lucchini per i suoi meriti di penalista, il Mortara per i suoi meriti di civilista. Malauguratamente fra i due si accese una polemica, ed allora si

avverò, ripeto, una di quelle strane cose che si avverano nella vita pubblica del nostro Paese. Il penalista, il Lucchini, fu mandato a presiedere una sezione civile, e il civilista ebbe il supremo comando della Commissione che doveva redigere il Codice di procedura penale. Allora si ebbe il colpo decisivo alla Corte di assise. Ai giurati fu negata la camera di consiglio. Badate, roba da sbalordire, se non fosse avvenuta. Poi si viene a cianciare del verdetto Olivo e del verdetto Cifariello: ma sono miserie di fronte all'impalcatura dello Stato e della giustizia; sono episodi di fronte all'ossatura del Paese sulla quale si giocava con tanta facilità, delittuosa mi permetterei di dire. Or dunque, i giurati dovevano votare sul posto, nell'Aula, presenti i difensori.

RAJA. Questo l'apprezzo ed è l'unico sistema che dovrebbe essere instaurato.

MICELI-PICARDI. Dunque i giurati dovevano votare nell'Aula. La camera di consiglio era obbligatoria per i magistrati che sono dei tecnici e quindi potrebbero farne a meno: era negata ai profani, ai giurati per i quali era una necessità elementare anche perchè in camera di consiglio non solo potevano scambiare tra loro le opinioni ma potevano chiedere consiglio al Presidente della Corte. Quando avevano votato (ed ognuno doveva avere la prudenza, come in un giuoco infantile, di non far vedere all'altro quello che scriveva) il cancelliere raccoglieva le schede e le portava al Presidente. Il Presidente le leggeva, lui soltanto, il cancelliere doveva allontanarsi e qui, in questo nostro Paese, si cominciò a dire: legge come vuole...

Ad ogni modo, fatta questa prima cerimonia, queste schede venivano bruciate nell'Aula presenti le parti. E mentre nella prima Corte di assise il Presidente dopo il dibattimento doveva fare soltanto la spiegazione dei quesiti, in questa Corte il Presidente doveva fare il riassunto che era quanto di più ignominioso si sia mai visto negli annali giudiziari: la difesa ha detto ecc. ecc., ma l'accusa dice ecc. ecc. La difesa ecc. ma l'accusa incalza. La difesa..., ma l'accusa... Miserie! Miserie! La giustizia è cosa grande, molto più grande di noi, piccoli uomini, che crediamo di amministrarla. Questa è la Corte di assise che aveva perduto effettivamente una notevole parte del suo prestigio nel-

la pubblica opinione. Ma, come ho detto prima, il fascismo non sopprime questo residuo e questa mutata Corte di assise perchè nella pubblica opinione aveva perduto credito, ma perchè voleva sostituirla con l'istituto ibrido dello scabinato. Ed è per questo che ho detto residuo di Corte di assise, perchè gran parte della competenza era stata sottratta al giurato dall'istituzione del Tribunale speciale fin dal 1926. E venne così lo scabinato.

Ora, mi si può domandare perchè io sono così ostile a questo istituto. Rispondo: non per mio personale interesse sia perchè tutta la mia vita testimonia il contrario, sia perchè la mia età mi dispensa da certe difese; ma perchè effettivamente credo che gli organismi ibridi non possano produrre cose notevoli ma producano cose sterili ed infeconde. Provatevi — mi rivolgo specialmente agli illustri colleghi che mi hanno preceduto — a discutere dinanzi a quell'istituto: toccate il lato giuridico della questione, vi sollevate un momento dal fatto, ed avete la sonnolenza o la noncuranza degli scabini; toccate il lato umano del delitto, cercate di rivolgervi al cuore degli scabini, ed avete il sorriso di compatimento dei magistrati. Magistrati, mettiamo tra parentesi, che non sono più scelti, come erano scelti quelli della prima Corte di assise, cioè della Corte di assise del 1874, quando era il più alto onore, per un magistrato, arrivare al ruolo di Presidente della Corte di assise. Era il tempo di Capriolo, era il tempo di Giuseppe Bianchi, era il tempo di Bagnoli, di questi colossi della Magistratura, che non si vergognavano di essere buoni perchè conservavano l'animo puro, perchè nessuna polvere di Aula di giustizia riusciva minimamente ad oscurarli: io mando anche oggi un saluto riverente alla loro memoria. I magistrati di oggi sono presi nell'albo dei procuratori generali, sono quelli che hanno all'attivo il maggior numero di ergastoli, sono quelli che hanno all'attivo il dibattito condotto con asprezza (la chiamano energia), sono quelli che sanno dettare a verbale ciò che il testimone ha riferito! Sono quelli che turbano la giustizia ma non la rendono. È la tecnica, è il tecnicismo, è la pratica del giudicare che atrofizza i sentimenti, che distacca l'individuo dal fatto, che lo raffredda e ne fa il pugno fermo del chirurgo ma non ne fa la mano sapiente del medico che

accarezza e guarisce. Ecco perchè la Corte di assise discende, la Corte d'assise si umilia con lo scabinato, si annulla e le libertà precipitano! Ecco perchè il Procuratore generale che noi abbiamo conosciuto, che è stato il terrore delle Corti d'assise, quando era necessario che il rigore ci fosse, e in Sicilia ha tenuto testa ai mille procedimenti contro la mafia, ed ha onorato della sua presenza il vecchio Senato, ebbe a dire in quest'Aula il 1931, quando si discuteva del Codice fascista, che lo scabinato portava al giudice unico; ho nominato il Procuratore generale Giampietro.

Questi sono i fatti. E se a questa affermazione ferma, magnifica, coraggiosa di questo Procuratore generale si aggiunge il grido desolato — mi spiace di non vedere presente il collega Azara — di Battaglini che nel Congresso, mi pare, di Firenze ebbe a dire: « Alla giustizia non ci crede più nessuno », voi avete il quadro desolante della presente situazione e Battaglini disse quella frase perchè la tecnica allontana le moltitudini...

BERLINGUER. E lo ha detto con grande amarezza.

MICELI-PICARDI. Naturalmente; perchè i verdetti spietati non correggono le moltitudini, perchè la crudeltà è infeconda come l'occhio; è l'amore che è fecondo, è la bontà che è feconda, e la carezza che solleva, è il criterio scientifico che può correggere, che può redimere, che può guarire. Il resto è una crudeltà inutile. Ed è praticato da millenni inutilmente.

A questa crudeltà il delitto risponde con le pistolettate di Trastevere e le pistolettate di Bologna!

Si cambi metodo, si dia agli uomini finalmente la possibilità di poter giudicare e di poter essere giudicati con tutte le garanzie della libertà. Ma si può opporre, come alcuni dicono dell'eloquenza degli avvocati, che è « retorica ». Retorica! È la vecchia miseria che esplode in tutti quelli che non sanno parlare, è la vecchia critica di tutti quelli che non sanno pensare, è la vecchia miseria di tutti quelli che non sanno elevarsi. E purtroppo, sciaguratamente, molte volte il peso della quantità uccide la qualità! Retorica! Cicerone contro Catilina: retorica! Demostene gagliardo assertore delle libertà: retorica! I grandi colossi dell'eloquenza italia-

na, i santi ed i laici: retorica! Miseria della povera umanità, io rispondo.

Quindi la Corte di assise, quella Corte di assise, compiva una duplice funzione: serviva alla giustizia, illuminava le moltitudini. Nei piccoli centri, badate, dove non c'è moto di intelletto, dove la vita si vive nel chiuso angusto della famiglia onorata, dove si può sentire la domenica una predica breve di qualche curato volenteroso, qualche conferenza due tre volte l'anno, conferenze tenute da qualche oratore invitato o da un avvocato o da un professore, le Corti di assise rappresentavano questa fiamma di cultura, di bellezza. Era una, due, tre volte l'anno che la Corte si apriva, e allora veniva l'aria della cultura, l'aria della civiltà. Si apriva l'aria al culto della bellezza: oggi è finita. Lo scabinato ha portato il cimitero e la solitudine. Ben sappiamo che si elaborano ora questioni giuridiche artificiose, trattate anche da gente impreparata e il banco del Pubblico Ministero, dove sedevano i colossi, è affidato ora ad un ragazzo, molte volte ad un aggiunto uditore, perchè di lui non c'è bisogno! Basta la Corte. E allora a questo punto mi si dice: caro Miceli-Picardi, che dobbiamo fare? Secondo me c'è molto da fare, se il Senato e il Governo vogliono fare. Non credo affatto alla interpretazione che si è voluta dare ai famosi articoli costituzionali 102 e 111.

Si può solo dire che la Costituente poteva essere più chiara e più esplicita!

DE LUCA. Non ha voluto esserlo ed oggi ne scontiamo le conseguenze.

MICELI-PICARDI. Non ha voluto e avrebbe dovuto essere più chiara, ma evidentemente non è stata consapevole della grande importanza dell'istituto che doveva creare. Ma prendiamoli come sono questi articoli: che cosa dice l'articolo 111? Che è obbligatoria la motivazione; e l'articolo 102, nell'ultimo capoverso, che è quello sul quale il mio amico De Pietro si è maggiormente soffermato, dice che la legge stabilirà le modalità della partecipazione del popolo.

Qui è il caso di dire che la legge siamo noi: sarebbe strano che... (*Interruzione del senatore De Luca*).

GRISOLIA. Siamo la legge ma non per di struggere la Costituzione, onorevole De Luca. (*Battibecco fra il senatore De Luca e il senatore Grisolia. Commenti*).

MICELI-PICARDI. La legge stabilisce dunque le modalità; ed allora mi sono domandato pedestremente, umilmente: ma è vero proprio che c'è questa impossibilità di fare una sentenza motivata con i giurati? E andando indietro con la memoria mi sono ricordato di un fatto del quale sono stato attore e testimone tante volte: se l'imputato nel suo interrogatorio sostiene di avere agito per legittima difesa, se i testimoni al dibattimento confermano l'assunto dell'accusato, se il difensore lo illustra, se il Presidente facendo quel tale riassunto ne parla e lo conferma nei suoi elementi essenziali, io domando al vostro buon senso, senza incomodare la vostra cultura e intelligenza, quando il giurato ha detto « sì » e ha concesso la legittima difesa, quel Presidente, quei magistrati (che dovrebbero essere sempre tre anche con i giurati, come era la Corte di assise del 1874), che hanno seguito il dibattimento, che ne hanno dato una prova col loro riassunto, perchè non dovrebbero scrivere queste ragioni nella sentenza?

DE PIETRO. Ma non le deve decidere lui! *Tu quoque!*...

MICELI-PICARDI. Mio caro ed illustre amico De Pietro, l'articolo 111 stabilisce che i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, non dice che debbono essere motivati da colui che li emette. (*Commenti dal centro*).

Vi sembrerà ardita questa mia interpretazione, ma ho ragione.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Hai ragioni da vendere!

DE PIETRO. Ma non troverà compratori questa ragione.

MICELI-PICARDI. Dunque l'articolo non dice che la sentenza deve essere motivata da chi ha emesso il provvedimento; e in questo caso della Corte di assise non dimentichiamo mai la procedura.

I giurati deliberano in Camera di consiglio, tornano in aula con il loro verdetto. La difesa ha la parola per le conclusioni di diritto ai fini della pena. Il giudizio non è finito con la comunicazione dei giurati, il giudizio continua verso i giudici che hanno partecipato al dibattito fin dall'inizio. E chi è che in definitiva chiude e conclude il dibattimento della Corte di assise? È proprio la sentenza dei giudici togati. Ed allora che c'è di strano se essi emettono la sentenza motivata su quello che hanno visto, sen-

tito e constatato e su quella che è stata la motivazione matematica, ineccepibile dei giurati, che non sono dei pazzi e che hanno giudicato sugli atti processuali? Avete la motivazione, in nome di Dio, avete così la motivazione. (*Interruzioni dei senatori Picchiotti, relatore di minoranza, e De Pietro*). Perdonatemi, ma voi avete la motivazione. (*Commenti*). Quel che dice il collega De Pietro è esatto, visto il verdetto. Ma in sostanza la Corte cosa dice? Applica la pena in confronto di che? Nei confronti delle attenuanti o delle discriminanti che il verdetto ha concesso, ad allora il giudizio è comune: lo danno gli uni e gli altri, comincia qui e si conclude lì. E che c'è di male nel fatto che chi conclude fa la motivazione perchè ha la tecnica che gli altri non hanno? Che cosa c'è di strano in tutto questo? Quale offesa alla Costituzione?

PERSICO. Io ammettevo i due ricorsi, i due appelli.

DE PIETRO. È sempre stato così.

MICELI-PICARDI. Parlerò anche dell'appello, e quell'egregio giovane che siede al banco dei Sottosegretari ne parlerà certamente con animo convinto perchè per sua fortuna non ha visto quello che noi abbiamo visto quando eravamo giovani come lui, e quindi non ha la possibilità di fare confronti. È una grande fortuna, lo dico sempre ai miei figli, grande fortuna non poter fare il confronto ed essersi trovati a dieci-dodici anni quando il fascismo era in auge. Grande fortuna! Noi l'abbiamo visto che cosa era la libertà nel senso pieno, umano e nobile della parola. Si è detto che vi è una grande innovazione nella legge; tutti in ginocchio dinanzi a questa grande conquista: l'appello. E l'egregio Azara gridava: tre mila condannati innocenti aspettano l'appello! Fate presto, fate presto! Se ne escono due di quei tre mila io mi lascio tagliare un braccio! (*Interruzione del senatore Persico*).

Seguiremo le statistiche e vedrete; a meno che non sia l'appello del Procuratore generale. Vi immaginate voi l'appello? Tre magistrati e sei scabini. Il relatore della causa è naturalmente un magistrato perchè gli scabini non possono essere relatori e gli avvocati sono vietati, Dio ce ne liberi!

Dunque, il relatore è un magistrato e quindi siamo già con vantaggio, come si direbbe in gergo sportivo, di molte lunghezze. Lo scabino,

pover'uomo, non ha visto gli atti, non sa nulla, mentre il magistrato tiene il fascicolo davanti a sè e fa la relazione. Poi si delibera ed il giudice unico confermerà la sentenza. Gli avvocati in verità ci guadagnano perchè mentre il Codice del 1913 ridusse a due i difensori e ad uno per la parte civile — anche questa fu una cortesia di quel penalista improvvisato — questa volta con questa legge gli avvocati avranno una causa di più. E la giustizia? Quale vantaggio avrà la giustizia?

PERSICO. Enorme vantaggio: il doppio esame.

MICELI-PICARDI. Quale vantaggio? Nessuno, tanto è vero che l'onorevole Venditti vuole la rinnovazione del dibattimento a richiesta di due scabini; altri la vuole obbligatoria: mettetevi d'accordo! Quindi voi stessi riconoscete l'impossibilità di procedere all'appello con le procedure ordinarie. Siete voi stessi che dite: o lo richiedi o lo stabiliamo nella legge. E allora riconoscete l'impossibilità per lo scabino di potersi pronunciare sulla relazione di un magistrato. E allora quale vantaggio, quale beneficio? E poi ho inteso dire un'altra cosa che mi ha molto sorpreso, e questo attiene un po' alla prassi giudiziaria: è stato detto che la Corte di cassazione non potrebbe entrare nel merito qualora l'appello non ci fosse. La Cassazione, diceva Azara, non può entrare nel merito: Dio ce ne liberi! Sono dunque ermetici, i magistrati di Cassazione, matematici puri, esperti nel calcolo sublime?

PERSICO. Ma entrano spessissimo nel merito.

MICELI-PICARDI. Tu lo sai come me: la Cassazione entra nel merito, non perchè ne abbia voglia, ma perchè è stabilito dalla legge, e non fa un regalo a nessuno. C'è il difetto di motivazione, che è un motivo aperto quanto piazza del Popolo, ed è il difetto di motivazione che porta il magistrato nel merito della causa, e se l'errore è evidente, se l'errore è grande, se ne accorge e annulla. Ciò molte volte ha costituito una salvezza, non per gli errori dei giurati, ma per gli errori degli scabini, che nel 1934 ebbero quella pessima stampa che oggi è dimenticata, ed io non ho mai inteso dire tanto male di un istituto giudiziario, quanto ne ho sentito dire e ne ho letto contro l'istituto dello scabinato allora. Quindi, la Cassazione non fa

un regalo a nessuno, ma applica la legge se entra nel merito. Ma per fare tutto questo però occorrerebbe un rigido provvedimento del Governo; cioè una modifica profonda della legge che il mio amico Merlin non vuole. Non voleva nemmeno che io parlassi... amichevolmente, col dolce... non voleva che io parlassi. (*Commenti, ilarità*).

Or dunque occorrerebbe un provvedimento: rifare questa legge. Poichè con gli emendamenti, anche i più drastici, voi la legge non la scardinate: essa resta quella che è. Diceva il collega Azara: è un esperimento; tra otto, dieci anni modificheremo questa legge. Ora, io domando perchè questo nostro Paese, che non ha fatto male a nessuno, e ha fatto molto male a se stesso, perchè deve vivere sempre sul provvisorio? Tutto è esperimento in Italia. Qui, onorevoli colleghi, non si tratta di un esperimento; il Senato è stato all'altezza della situazione, ha capito la grandezza e l'importanza di questa legge, ne ha discusso a fondo. Non è quindi una cosa con la quale si possa scherzare: lasciamo stare il provvisorio poichè la Corte d'assise è un fatto di tutti i giorni, interessa le moltitudini, interessa tutti noi. Io giuro, lo giuro facilmente, che nessuno di noi capiterà mai in Tribunale per avere compiuto un borseggio sul tram, ma non posso giurare che nessuno di noi non comparirà in Corte d'assise perchè le vicende della vita sono tante, perchè tutto può accadere a tutti, perchè noi siamo delle povere cose. Con tutte le superbie e le alterigie noi siamo delle povere bottigliette di sangue ambulanti. Giù la superbia, giù l'alterigia! Diventiamo consapevoli della nostra povertà, ed allora, solo allora ci innalzeremo davvero verso la perfezione umana! Ad ognuno di noi può capitare, ed allora io dico al Senato, come ho detto a me stesso, che se queste restrizioni portassero un beneficio alla giustizia, io potrei anche accettarle. Ma sapete voi a che cosa tutte queste restrizioni hanno portato, anche a dispetto di quell'articolo 90 che è una bestemmia messa nel Codice penale? Povera gente! Dopo la lettura dell'articolo, a chi mi chiamava malalingua perchè dicevo che la tradizione dei giuristi in Italia si era chiusa, io ho risposto: « Non dire imbecillità, perchè è così; questo articolo è la riprova dell'ignoranza e dell'incapacità dei giuristi ». Lo stato emotivo e lo stato passionale non sono considerati come dirimenti o dimi-

nuenti. Ma se tutta la vita è passione, se tutta la vita è emozione, se tutta la vita è sentimento! Dalle lettere di Santa Caterina alle grida accorate di padre Lombardi, alla propaganda dei partiti non è forse tutto un movimento di passione? Tutta la vita è passione. Si può sorridere quando si è imbecilli di fronte a queste osservazioni, o quando si è cretini ed ignoranti, ma bisogna inchinarsi quando si pensa che sono delle verità elementari. Gli stati emotivi, gli stati passionali nei reati, negati! Ma se tutta la nostra vita non è altro! Questa miserevole, povera cosa che è la vita umana. E ripeto, con tutte queste catene, sapete voi dove si arriva? Al verdetto di Rabagas. Un ufficiale, in una via di Milano, un anno fa ha incontrato la moglie con l'amante vicino ad un portone: ha sparato e ha freddato l'amante. Si è celebrata la causa e la difesa ha chiesto l'assoluzione. Il giudice unico ha letto l'articolo 90 dicendo che la difesa o era pazza o era ignorante perchè non conosceva l'articolo 90. Comunque il giudice era di fronte al problema: assolvere non posso per l'articolo 90; condannare con pena grave neppure, poichè vi è l'onore che grida vendetta e diventerei il capo gruppo di una brutta associazione... E allora condanna a 18 mesi... Ho ucciso una guardia campestre, ma ho salvato un principio, diceva Rabagas.

Questa è la situazione. Colleghi, ho compiuto il mio dovere, sotto l'occhio vigile del nostro illustre Presidente, l'ho compiuto onestamente al servizio della giustizia, del Paese e anche del mio partito. Io penso che la radice profonda e l'anima del cristianesimo è la Giustizia. Ecco perchè quando il senatore Della Seta parlava di credo laico, di giustizia laica, io pensavo che tutti i laici non si accorgono che questi sentimenti vengono proprio da quella luce che prima brillò sulle rive del Giordano, nelle parole di Cristo. Eh! Se l'umanità avesse praticato in gran parte il Vangelo, se invece di spendere miliardi per i cannoni e le bombe avesse speso tutto il danaro dagli albori dell'umanità ad oggi per opere di bene (*applausi dalla sinistra*) l'umanità non avrebbe lacrime, non avrebbe sangue e non avrebbe pericoli di guerra...

DE PIETRO. Ma non avrebbe neanche la Corte d'assise.

MICELI-PICARDI... e Cristo non sarebbe nella sua dottrina aspirazione di pochi, ma sa-

rebbe la coscienza di tutti. (*Commenti: interruzione del senatore Gavina*).

Amici e colleghi illustri, come debbo io concludere? Non con una dichiarazione di voto perchè siamo in sede di discussione generale, ma con un augurio che gli altri colleghi che mi seguiranno possano portare un contributo molto più efficace del mio alla discussione, e possano fare in modo che questa legge venga nettamente riformata, come è nei voti del mio spirito, o perlomeno emendata (perchè di emendamenti ho inteso parlare da molti oratori) in modo che possa rendere una giustizia che non vada dalla iniquità al ridicolo, ma si mantenga sui binari assoluti, non diciamo più, onorevoli colleghi vi supplico, non diciamo più della tradizione italiana, perchè purtroppo tradizione non c'è. Dobbiamo dirlo: questa tradizione non c'è se vogliamo veramente creare una coscienza giuridica e una coscienza morale nel nostro Paese, perchè la pratica giudiziaria ha rinnegato nella maniera più completa quei che potevano essere i moniti e i precetti del diritto romano e della tradizione. Siamo ancora all'inquisitoria, l'avvocato non entra nell'istruttoria, c'è ancora il segreto, e gli arbitrii della polizia continuano. Quindi non parliamo di tradizione, perchè la borbonica e l'austriaca sono ancora le tradizioni che purtroppo offendono la realtà sociale e giuridica del nostro Paese.

Diciamo piuttosto, sulla via assolata della tradizione del pensiero giuridico italiano: da Carrara ad Alimena, ai grandi giuristi che non hanno mai scritto la bestemmia che scrisse Manzini. Manzini ha scritto che nei procedimenti penali si presume la reità. Ha fatto come il fattorino del tram quando indica al passeggero che si sale di dietro e si scende davanti. L'ordine logico del procedimento è capovolto. A questa vergogna siamo arrivati. Quindi lasciamo stare le tradizioni e lasciamo stare anche le facili ed illusorie declamazioni su Roma. Roma non c'entra niente con la miseria e la povertà delle nostre leggi attuali. Forse Roma la trovate più facilmente a Londra, a Nuova York o a Parigi. Quindi se un augurio dobbiamo formulare è che questa legge sia modificata profondamente in conformità dello spirito nuovo delle moltitudini. Onorevoli senatori, al di sopra delle cabalette, dobbiamo guardare la porta centrale del tempio

dove è entrata la Repubblica fatta dal popolo e voluta dal popolo. Guardiamo la porta centrale, e sulla porta centrale è detto che il Presidente della Corte di assise, ha un obbligo inesorabile, capitale: deve pronunciare la sentenza in nome del popolo. Evviva il popolo, evviva la libertà! (*Vivissimi applausi dalla sinistra, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Raja. Ne ha facoltà.

RAJA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho seguito questa appassionata discussione con attenzione e con molto interesse, ma anche, lasciatemelo dire, con un senso di grande malinconia. Ancora un'illusione democratica è condannata a morire e per noi che siamo nati nell'ultimo ventennio del 1800 e che abbiamo vissuto quello che fu lo sforzo del popolo italiano per la conquista delle sue libertà democratiche, per noi, credetelo, è molto triste. Ed il nostro accoramento è più profondamente sentito perchè vediamo deluse tutte le aspettative e tutte le speranze che avevamo custodite nel nostro cuore durante la dittatura, la quale con metodo spietato ed implacabile distrusse tutta la struttura democratica dello Stato per creare lo Stato partito. Quindi, quando nel 1945 noi potemmo, non solo per nostra virtù, ma per fatalità di eventi riacquistare le libertà perdute, sentimmo che avevamo un compito comune e concorde, quello di ricostruire la struttura democratica dello Stato. E la caduta della monarchia prima e la Costituzione poi ci assicuravano che l'Italia si avviava ormai nel concorde sforzo di tutti verso la sua rinascita.

Purtroppo assistiamo ogni giorno al cadere delle nostre speranze... alla morte di qualche cosa. Quindi, io non ho esitanza, perchè ho la cattiva o la buona abitudine di dire quello che sento o quello che penso di dirvi, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge rappresenta una insidia ed è una ipocrisia. Rappresenta una insidia perchè esso ferisce, vulnera e, arrivo a dire, fulmina la concezione democratica dello Stato, perchè esso viola, checchè possano arzigogolare giuristi di questa Assemblea, in pieno la Costituzione, perchè esso, contrariamente a quanto affermava poco fa l'onorevole Miceli-Picardi, turba e distrugge la tradizione giuridica italiana. E una ipocrisia perchè, sotto l'apparenza di voler rinnovare il si-

stema delle Corti di assise, cerca di mantenere l'ibrido compromesso che si era creato fra il giudice togato e il giudice popolare, con l'attuale collegio misto già condannato dall'opinione pubblica.

Ed allora se queste proposizioni, che esprimono in sintesi la materia di questa discussione, sono così evidenti che presupporrebbero una concordia di pensiero ed una concordia di intenti, debbo dire che questo progetto di legge dovrebbe essere respinto dal Senato, perchè ognuno di noi non può dimenticare la sua intrinseca essenza di essere il rappresentante della sovranità popolare. Dicevo che questo disegno di legge offende la concezione democratica dello Stato. Per la dimostrazione di questa proposizione basta richiamare l'articolo primo della Costituzione perchè, vedete, è bene stabilire un principio su cui credo non ci dovrebbero essere discussioni. Quando noi discutiamo o cerchiamo di interpretare una qualunque disposizione della Costituzione, dobbiamo richiamarci a tutto il suo complesso, che è inscindibile, che è unico. In altri termini c'è un concetto fondamentale, informatore che non può essere in nessuna maniera toccato, turbato o violato. Ora, l'articolo primo della Costituzione con una formula veramente sacramentale, dice: « La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ». Quindi sovranità popolare da cui scaturiscono tutti i poteri, potere legislativo, potere esecutivo, che è l'emanazione del potere legislativo, potere giudiziario. La stessa elezione del Capo dello Stato proviene dal popolo, perchè in virtù della sovranità popolare, che è stata delegata a noi a mezzo delle elezioni a suffragio universale, noi eleggiamo il Capo dello Stato. E badate che questo principio della sovranità del popolo è ripetuto in quasi tutti i titoli ed in tutte le disposizioni della nostra Carta costituzionale. Difatti il popolo delega a noi suoi rappresentanti il potere legislativo, ma riserva per sè, a norma dell'articolo 71, la iniziativa delle leggi. Quindi il popolo non rinuncia a questo suo diritto di legiferare a mezzo dell'iniziativa. Il popolo a mezzo del *referendum*, articoli 75 e 138, può chiedere la abrogazione o l'approvazione di una data legge. Il popolo all'articolo 102 — ed è questa la questione che dobbiamo risolvere — si riserva e

consacra il diritto di poter amministrare giustizia direttamente. Allora, quando noi affermiamo che si tenta con questo disegno di legge di violare la concezione democratica dello Stato, voi vedete che tutto il concetto informatore della Costituzione conferma questa nostra proposizione. Dicevo anche: attentato alla Costituzione. Qualunque discussione si possa fare in proposito, a me pare che urti contro la porta chiusa.

È strano quel che avviene. L'intelligenza, alle volte, produce qualche cosa che offende l'intelligenza stessa. Qua si sono rovesciate le posizioni. Dovevamo essere noi sostenitori della giuria popolare a dire che si viola la Costituzione con questa legge; sono stati invece i sostenitori di questo progetto di legge a dire che siamo noi a voler violata la Costituzione perchè con gli articoli 101, 102, 111 la giuria popolare è stata completamente esclusa dalla Costituzione.

La discussione è quindi rovesciata; ma la situazione non muta. Possiamo quindi con animo sereno rilevare il grave errore in cui cadono i sostenitori del presente progetto di legge. Ma prima di tutto credo che sia utile denunciare l'equivoco, in cui è caduto qualcuno. La giuria popolare non è una Magistratura speciale ed eccezionale, che la Costituzione certamente vieta; quindi l'eccezione, che deve essere l'effetto di una confusione, non ha fondamento. La giuria popolare non pretende e non può mai essere una sezione specializzata, alla quale possono partecipare cittadini specializzati, tecnici, idonei.

I due ultimi capoversi dell'articolo 102 sono distinti ed esprimono due istituti diversi. Credo sia chiaro, come chiaro appare, che l'ultima parte dell'articolo 102 considera la costituzione della Magistratura popolare, distinta e diversa dalle sezioni specializzate. Esaminiamo quindi la disposizione ultima dell'articolo 102.

La relazione del collega Picchiotti, al quale esprimo sinceramente il mio apprezzamento, l'intervento del senatore Mastino, che ha chiarito in maniera precisa e categorica l'elaborazione di questa disposizione e le conclusioni definitive del senatore Gonzales suggerivano che, su questo punto, non si potesse più dar luogo a discussioni. Pure si è tentato, dall'ono-

revoles Tessitori, di ripetere l'atteggiamento del senatore Venditti, in una forma smagliante, vibrante, in una orazione indimenticabile. La Costituzione per le disposizioni degli articoli 101, 102 e 111 osta alla restaurazione della giuria popolare?

Ora io non credo che sia opportuno — poichè sarebbe una offesa a questa Alta Assemblea, ed una mortificazione per me — di dover ripetere quello che è stato detto così magnificamente dall'onorevole Gonzales, dal senatore Mastino e dal relatore di minoranza Picchiotti, come anche da tanti altri. Io credo invece di dover esaminare la questione da un punto di vista di ordine generale. Questa è la proposizione fondamentale di questo mio modesto intervento. Signori — e avrò esaurito questa parte, sperando di abbreviare anche l'altra, dato che il Presidente o forse la mia sorte, mi ha condannato a parlare in questo scorcio di seduta — io penso che quando i difensori della Costituzione affermano in questo progetto di legge che il collegio per i giudici di Corte di assise deve essere formato da giudici togati (in minoranza) e da giudici popolari (in maggioranza) scelti fra i cittadini diplomati e laureati, non vi è dubbio che essi forse, senza volerlo, violano il comando della Costituzione stessa, che detta in forma assoluta che il popolo amministra direttamente la giustizia.

Voi così limitate la significazione vasta e complessa della parola popolo e questa limitazione rappresenta proprio una violazione del comando costituzionale.

L'interrogativo, che ognuno di noi si deve porre, è questo: è utile alla società deferire tutti i giudizi alla competenza esclusiva del giudice togato? E in questo apprezzo molto l'amico collega De Pietro, il quale, da tutta questa discussione e dalle tesi contrastanti che sono scaturite, è arrivato ad un certo punto, pur sapendo che la sua enunciazione era contro la Costituzione, che ha chiamato una specie di pugno nello stomaco, a dire: ma abbiate almeno il coraggio di arrivare dove si vuole arrivare! Ricostituite la grande Corte criminale e tranquillizzate finalmente la coscienza pubblica. La lotta tra tecnici del giure e il popolo, l'ansia, l'anelito di giustizia del popolo, che si rivela sempre più propulsore della legge penale di oggi e di quella di domani, non si percepisce, nè si con-

clude con questo progetto di legge. Di fronte a questo contrasto, che è contrasto che non ammette compromesso (così come si volle fare dal fascismo e come si vuole tentare di fare oggi), alla fin fine sono più logici coloro che dicono: una sana amministrazione di giustizia può essere effettivamente fatta dai tecnici e quindi dai magistrati. Opinione rispettabile; ma nei riguardi, caro onorevole Merlin, di quella che è stata la deliberazione della maggioranza della vostra Commissione, non la posso rispettare perchè voi ripetete l'errore del fascismo, con una differenza, che il fascismo spiegava il suo errore che era, arrivo a dire, qualcosa di se stesso, perchè doveva affermare il suo principio: tutto nello Stato e tutti per lo Stato, e quindi non consentiva che degli estranei all'ordine giudiziario potessero avere questo diritto di amministrare giustizia. E credo, non potendosi sottrarre completamente alla tradizione giuridica italiana, il collegio misto diretto e dominato dai magistrati. Ora oggi non si può quindi concepire questo compromesso; che tra le altre cose non scaturisce da nessun motivo politico e sociale, ma solo da un tecnicismo formale che non può mai esprimere giustizia.

Io concordo che la giuria popolare non potrà mai salvare le libertà democratiche, ma non posso non affermare che un regime democratico deve avere una giustizia amministrata direttamente dal popolo. A meno che, signori, diciamo pure, non vogliamo con l'approvazione di questo disegno di legge rendere un atto di omaggio, che nel profondo del nostro cuore tutti facciamo, verso l'onorevole Grassi, che ne fu l'ideatore ed il creatore.

Ho l'impressione, signori miei, che l'onorevole Piccioni, quasi per un atto riverenziale di omaggio alla memoria di un uomo che per tanti anni collaborò e fece parte del Governo, non abbia sentito la necessità — poteva apparire un pensiero sacrilego — di modificare, anzi di rifare completamente questo progetto. Quindi può anche darsi che sia una questione d'ordine sentimentale. Ma noi facciamo leggi, non esprimiamo sentimenti.

RUSSO. Ma la Camera dei deputati ha approvato questo disegno di legge.

RAJA. La Camera ha approvato, come approverà il Senato, perchè purtroppo, con grande dolore e rammarico, prevedo che anche il

1948-50 - DLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

Senato approverà questo disegno di legge. Le maggioranze politiche assolute hanno sempre queste preoccupazioni conformiste: pare sempre che debba scoppiare qualche cosa o che la disapprovazione di una legge possa rappresentare un pericolo o un affronto per il Governo. Il discorso sarebbe troppo lungo e non sarebbe certamente a favore del nostro prestigio e della nostra dignità di parlamentari e di rappresentanti del Paese. Non ci sono nella vita pubblica e nell'adempimento di questi nostri doveri transazioni, come non ci possono essere transazioni nell'approvazione o meno delle leggi! Non ci può essere se non la nostra coscienza, il nostro modo di intendere e di vedere, la nostra conoscenza della vita e della società italiana. Non ci può essere neanche l'urgenza, perchè urgente non è questo progetto di legge, nè può avere peso l'opinione espressa dall'altra Camera, perchè mi dannerò, ma continuerò a ripetere che le due Camere, pur legiferando collettivamente, hanno ognuna la propria fisionomia e ognuna il proprio pensiero, ed io rivendico questa nostra libertà di pensiero e di azione e quella che è la nobiltà anche della nostra funzione. Io non mi adatto all'opinione di alcuno. (*Approvazioni da sinistra*). Quindi, voi violate un precetto della Costituzione, creando il collegio misto e limitando la rappresentanza del popolo nell'amministrazione dalla giustizia.

E non voglio — perchè dovrei parlare a lungo — dire altra parola su questo punto. Debbo però accennare a qualche cosa di codificato che esiste oggi, perchè l'anacronismo di oggi è proprio questo. Nel 1946 il Governo De Gasperi fece una legge per la restaurazione delle giurie. Intanto siamo nel 1950 e le Corti di assise continuano a funzionare in forza della legge Rocco e secondo le norme del vigente Codice di procedura penale. La legge De Gasperi-Togliatti, che fu certamente presente allo spirito dei costituenti quando dettarono quelle disposizioni che consacrano e confermano la restaurazione della giuria, non ha avuto applicazione. Per che cosa? Perchè non furono modificate le disposizioni del Codice di procedura penale e purtroppo per quanti progetti di legge siano stati proposti, tutti sono stati insabbiati.

Ora io dico — e non è evidentemente per fare un rimprovero a nessuno — che quando il Go-

verno, che deteneva il potere legislativo, promulgò e pubblicò quella legge poteva, nello stesso momento, o subito dopo — e sono passati quattro anni — modificare le disposizioni del Codice di procedura penale e regolarizzarle in modo da poter far cominciare a funzionare la Corte di assise. È questa l'invocazione che faccio al Governo invitandolo ad adottare le disposizioni del Codice di procedura penale per l'applicazione della legge Togliatti. Il problema della giuria popolare è stato quindi risolto dalla democrazia italiana. Il Governo De Gasperi con la legge Togliatti ha risolto questo problema. Uniformiamoci, del resto, e così avrò anche esaurita l'altra mia proposizione del rispetto alla tradizione giuridica italiana, alla soluzione data, dopo l'unità nazionale, a questo problema dal Partito liberale italiano. Perchè quando mi richiamo alla tradizione giuridica italiana non ho ragione di riportarmi nè al diritto romano, nè a quello feudale. Voglio limitare questa tradizione giuridica al nostro risorgimento nazionale, quando con le prime fortunate battaglie e vittorie del popolo italiano, è cominciata tutta la legislazione che è la sintesi più espressiva della nostra coscienza giuridica e che rappresenta il monumento più insigne del nostro giure, scaturito dall'origine della storia nostra.

Ma lasciamo stare queste cose perchè sono disquisizioni che possono essere simpatiche, allettanti ed interessanti in una accademia, ma non in un consesso legislativo.

Perchè, onorevoli colleghi, in questa discussione si è detto tanto male della giuria popolare? Anzi, uno dei motivi che servì alla dimostrazione della necessità di correggere quello che può essere l'errore della giuria popolare è stato il discredito della giuria popolare ed ognuno ha portato quella che era la propria esperienza, quelli che erano i propri ricordi, ha richiamato anche tutta la pubblicistica, più o meno contrastante, che c'è stata sull'argomento. Ma il contrasto, credetelo, non sarà esaurito da questa nostra legge, anzi approvando questa legge i contrasti saranno maggiori. Non è il caso di condannare o di esaltare l'uno o l'altro sistema: l'uno e l'altro sistema hanno dei grandi pregi ed anche dei grandi difetti. Non si può *a priori* dire, poichè c'è stata una assoluzione scandalosa, che la giuria di-

venta cosa pericolosa o inutile. Non si può neanche — questo è l'argomento straordinario, che può essere presentato solo dai tecnici — pensare che l'assessorato, questo collegio misto, è superfluo o pericoloso, o comunque inutile alla giustizia. Ci sono state delle « sentenze suicide », che hanno riabilitato le sentenze scandalose del Giuri; ma anche esse, evidentemente, sono state l'espressione del convincimento del magistrato, che porta, a volte, a queste forme di aberrazione, il quale non si è voluto sottoporre al deliberato di una maggioranza. Ma le « sentenze suicide » vi dicono proprio il pericolo che corre la giustizia, quando, di fronte al pensiero dei giurati o degli assessori, vi è un difforme pensiero da parte del magistrato, vi dicono anche che, alla fin fine, colui che domina e vuole dominare la decisione è precisamente il magistrato togato, con i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi errori, poichè siamo tutti uomini e nessuno è infallibile, e questo lo dico con tutto il rispetto che ho per il magistrato togato.

E vado verso la fine. A me, lo dico sinceramente, e l'ho detto già in principio, il collegio misto sembra una ipocrisia. E vorrei ricordare a proposito della prevalenza numerica dei giudici popolari, i famosi versi del Giusti: « che i più tirano i meno è verità »; ma i meno, tirano i più se hanno dalla loro parte senno e virtù; ma il senno e la virtù dei laureati in seconda istanza o dei diplomati in prima istanza, non è sufficiente certamente a prevalere sul senno e la virtù specifica e tecnica del magistrato.

A questo punto vale la pena di ricordare un brano della relazione fatta al re dall'onorevole Finocchiaro Aprile, accompagnando il suo progetto di legge — e in questo io non sono d'accordo col collega onorevole Miceli-Picardi — che accennò alla bontà del collegio nella prima giuria popolare.

Le Camere di consiglio, signori, servono, poichè comportano una discussione, a turbare quella che è l'espressione del giudizio che il giudice si è formato subito dopo sentito tutto il dibattimento. E quindi l'onorevole Finocchiaro Aprile, confermando la abolizione del Collegio, ebbe a dire delle parole che credo potrà essere gradito ricordare agli onorevoli senatori: « Quando si dice che ogni giudizio collettivo deve essere preceduto da una discus-

sione fra i giudicanti, si dimentica il principio sopraccennato che costituisce la ragione, la specialità della decisione dei giurati; appunto quella discussione non regolata da norme di legge, non controllata dalla pubblicità, quella discussione, che, del resto, nemmeno dalla vigente legislazione voluta, inframmettendosi fra le impressioni del dibattimento e la deliberazione, denatura la risposta del giurato, la quale non rappresenta più la riflessione spontanea e sincera della sua coscienza, ma subisce la suggestione della imitazione, della stima, dell'ossequio, quando pure non altro ». Quindi nel Collegio, in conclusione, chi ha la prevalenza verso gli altri? Prima di tutto chi è più padrone della materia che si discute, in secondo luogo chi è più pronto ad intervenire nella discussione ed ha serbato la possibilità con l'efficacia del suo dire di imprimere il suo giudizio nella mente degli altri. Colui che deve reagire è in condizioni sempre di inferiorità perchè nel Collegio misto agisce contro il magistrato, nel Collegio non misto, della vecchia giuria, reagiva contro il capo dei giurati o contro un altro giurato, ma se l'altro giurato era un professionista, il povero agricoltore, operaio o piccolo commerciante che doveva contrastare, per l'ossequio che istintivamente sentiva per il professionista, uomo di maggiori studi e più sperimentato nella vita, non se la sentiva e quindi quello che dominava nelle vecchie giurie era sempre il capo dei giurati, o il professionista, specie se era un avvocato o un dottore in legge.

Per ovviare a questi gravi inconvenienti ed a garantire la genuina spontaneità del verdetto si venne a questa soluzione, che ogni giurato sotto l'impressione del dibattito, dopo la maturazione e riflessione delle prove, che aveva potuto fare durante il dibattimento e la discussione, esprimeva singolarmente il suo voto senza sentire nè il contagio, nè la prevalenza, nè l'opinione degli altri. Infine, il legislatore, per determinare un retto giudizio non può limitare le categorie dei cittadini chiamati a giudicare, poichè il popolo dalla Corte costituzionale presuppone la rappresentanza di tutti i ceti, di tutte le professioni e di tutte le classi. È pertanto inconcepibile il Collegio misto, non solo per quanto ho già osservato, ma per la esperienza stessa che questo sistema ha rive-

lato dal 1931 ad oggi. In altri termini — lo si è detto — il giudice togato è qualcosa che sta al di sopra di tutto, anche dello stesso Collegio ed esprime una superiorità. Ora il giudizio, per essere perfetto, deve essere l'espressione di uomini non della stessa levatura intellettuale o dello stesso grado di studio, ma che siano, dal punto di vista del giudicare, in parità assoluta per saggezza e per probità. Nessuno deve avere la preoccupazione di fare cosa che possa contrastare con quanto fanno gli altri. Questa parità c'è solo nella giuria popolare.

Un'ultima osservazione. Si è trovato un ostacolo alla restaurazione del giurì popolare nell'articolo 111 della Costituzione. Signori, non dirò che sentenza e verdetto sono separati e che il verdetto è solo richiamato dalla sentenza emanata dal magistrato e che quindi nella sentenza per il richiamo del verdetto ci sia la motivazione, specie quando nella sentenza vengono richiamati i vari articoli per cui si arriva alla assoluzione o alla condanna. Io vi dico semplicemente una cosa che mi sembra di grande importanza.

Noi dobbiamo fare una legge per applicare questo principio consacrato nella Costituzione, della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Sottometto agli esperti di pratica forense, per risolvere questo aspetto giuridico della questione, queste mie proposizioni: chi vi dice che la sentenza non sia motivata se la procedura penale, che deve essere adattata alla legge Togliatti, stabilisca che la sentenza che segue e conclude il verdetto e il giudizio sia considerata un tutto unico con i verbali di udienza, nei quali siano consacrati in forma dettagliata le conclusioni delle parti, il riassunto del Presidente, che dovrebbe essere ripristinato, il questionario e la spiegazione, il voto dei giurati e il dispositivo del Presidente? Poichè si vuole fare ossequio alla Costituzione non mi pare che questo comando sia rispettato se non consideriamo la sentenza solo dal lato formale, ma invece dal lato sostanziale. Ora noi dobbiamo solo preoccuparci della sostanza; della necessità giuridica, cioè della motivazione della sentenza imposta dal costituente per l'accertamento delle responsabilità nel caso di impugnazione, onde il magistrato superiore abbia la possibilità di vedere dove il primo giudice

eventualmente ha fallito, o si è contraddetto o non ha motivato. Noi prima di tutto consideriamo, non ci possono essere opinioni difformi, che il processo penale è un tutto inscindibile e non vi è una parte a sè, distinta e separata che riguarda gli atti preliminari e una parte che riguarda gli atti istruttori e un'altra gli atti dibattimentali e infine la sentenza: è chiaro che il processo penale, appunto perchè nel momento del giudizio viene esaminato in tutte le sue parti e in tutte le sue espressioni, è un tutto unico e inscindibile.

Allora io dico che il legislatore previdente prende il Codice di procedura penale e dice: la sentenza che conclude il giudizio dei giurati è emessa dal Presidente, che deve essere un magistrato di elevato grado ed essa è costituita dal verbale in cui le parti hanno preso le loro conclusioni; dal verbale nel quale il Presidente ha fatto il riassunto, dal verbale in cui è stato sottoposto il questionario e in cui è stato spiegato dal Presidente il questionario. Ora voi avete, in tutti questi verbali, che dovrebbero far parte integrante e contestuale della sentenza, la motivazione della sentenza.

Il riassunto, il questionario, la sua spiegazione, nei quali sono anche espresse le questioni di diritto, rappresentano certamente in maniera evidente la motivazione delle risposte monosillabiche date dal giudice popolare. Le risposte dei giurati affermano e concludono tutti i motivi, le ragioni, le impressioni di tutte le risultanze processuali, alle quali il giurato è pervenuto per il processo logico suscitato da tali elementi, che hanno determinato il suo intimo convincimento e la sua libera e spontanea decisione.

Quindi, la sentenza costituita da tutti questi verbali verrebbe a dare la narrativa del fatto, la motivazione della sentenza, il dispositivo che sarebbe il giudizio definitivo del magistrato. È una finzione giuridica, ma questo sistema concilia il comando della Costituzione e la necessità politica e sociale del giudice popolare.

Ed allora, onorevoli colleghi, credo di aver finito questa mia modestissima fatica, e credo di avervi dimostrato che questo progetto di legge non può trovare consenso nel giudizio del Senato. Ma debbo ancora dire un'ultima proposizione: qui si è parlato tanto, ed a ragione (io infatti non ne disconosco la importan-

za e la novità), dell'appello, il giudizio di merito di seconda istanza. Io dico a coloro che continuano a fare gli avvocati, perchè purtroppo io dal 1948 non lo faccio più, che tutti possiamo essere concordi per creare il giudizio di merito di seconda istanza: ma tutti ne vediamo anche le difficoltà e tutti riteniamo che può essere una ripetizione, anche pericolosa. Credo che nessuno vorrà ritenere che il giudizio di secondo grado sia esclusivamente a favore dell'imputato. Io vi sottopongo i miei dubbi, le mie perplessità e i miei timori. Io temo l'appello del Pubblico Ministero. Il Tribunale d'assise, che voi volete creare, assolve; può accadere ed accade. Il Pubblico Ministero dovrebbe essere il Procuratore generale o un suo sostituto. Ma chi vede mai Procuratori generali e sostituti Procuratori generali nelle Corti di assise di provincia? (questo lo dico all'onorevole Sottosegretario). Il Procuratore generale, di fatto non c'è, in sua vece vi è un giovane sostituto della Procura della Repubblica o forse il capo, se ha possibilità, tempo e volontà, soffocato come egli è anche da tutto un lavoro amministrativo, che ha sostenuto con ardore le ragioni dell'accusa e che è convinto della reità dell'imputato (convinzione sincera e spontanea che va rispettata). Ora, quando il Procuratore si è visto battuto dalla sentenza che assolve o che condanna a pena minima già espiata per la concessione di attenuanti o per modifica del titolo del reato, credete voi che egli non senta di esercitare il diritto di appello? Appellerà anche lui. Ed allora possiamo essere certi che non vi sarà una sentenza che non sarà impugnata. Ma il pericolo è enorme per l'imputato assolto. Il povero disgraziato, che è stato assolto e rimesso in libertà, con l'appello del Pubblico Ministero, godrà quelle gioie dolorose che ha goduto quel Grande che una Corte di assise ha condannato, e la sentenza è stata annullata dalla Cassazione; altra Corte d'assise ha assolto. E la Cassazione ha annullato la sentenza ed ha rinviato ad altra Corte di assise. Intanto il Presidente, in esecuzione della legge, ha dovuto emettere un nuovo mandato di cattura e questo povero uomo è da tanti anni che viene sballottato dalla Corte di assise alla Cassazione e dalla Cassazione ad una nuova Corte d'assise. In seguito all'assoluzione è stato scarcerato ma ora è nuovamente in carcere,

aspettando che i giurati possano dire se egli è innocente o reo. Quindi una sentenza assoluta restituisce in libertà un imputato e, se il Pubblico Ministero appella, costui, anche quando si ritiene certo della sua innocenza, dovrà sottostare a rimanere ancora in carcere per mesi e forse per anni (perchè ci sono processi i cui detenuti stanno in galera da cinque anni) in attesa di una eventuale nuova assoluzione. Questo è certamente un pericolo, che non so come potrà essere rimediato dalla vostra sapienza. Io dichiaro che questa giustizia non mi soddisfa, data anche la mia concezione dell'istituto della Corte di assise. Comunque sia, tutto questo perchè l'ho detto? Perchè intendo che queste leggi, che toccano la parte più delicata della nostra vita sociale, la giustizia, non possono essere considerate da un punto di vista intransigentemente politico o di partito. In altri termini vorrei dire al Senato e principalmente alla maggioranza che nel giudicare ed esaminare questa legge, e nel dare il voto, non dobbiamo avere preoccupazioni politiche di deferenza al Governo. Sono leggi tecniche che tendono al buon andamento e ad una buona amministrazione della giustizia stessa. Pertanto, ognuno, liberamente, secondo quel che sente e quello che intende, senza preoccupazioni di partito o di disciplina di gruppo, dia il suo voto. Io sono convinto che l'espressione che verrà dal consenso nostro non potrà essere che di disapprovazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Musolino ha presentato il seguente ordine del giorno che è da considerare già svolto dal presentatore nel corso del suo intervento:

« Il Senato, udita la discussione sul disegno di legge per il riordinamento delle Corti di assise, passa all'ordine del giorno ».

Questo ordine del giorno reca anche la firma del senatore Ferrari.

Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,35).